



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.8.2003
COM(2003) 509 definitivo

2003/0199 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche della società dell'informazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ricoprono un ruolo sempre più importante a livello economico e sociale. I decisori politici mirano a creare le condizioni necessarie per consentire che le nuove tecnologie siano rapidamente integrate nella vita quotidiana economica e sociale. Di conseguenza occorrono statistiche per una vasta gamma di settori della società dell'informazione. Gli indicatori strutturali, utilizzati nella Comunicazione al Consiglio europeo di primavera, includono indicatori specifici per la società dell'informazione che necessitano di statistiche armonizzate a livello europeo.

Nel giugno 2002 i capi di stato hanno approvato il piano d'azione *eEurope 2005* che fa parte della strategia di Lisbona intesa a fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza, più competitiva e più dinamica del mondo. Il piano include un processo di analisi comparativa (benchmarking) mediante indicatori. Il piano d'azione dichiara: "Ai fini di un più alto livello qualitativo [rispetto a *eEurope 2002*] la misura degli indicatori di *eEurope 2005* deve basarsi maggiormente sulle statistiche ufficiali provenienti dagli uffici statistici nazionali e da Eurostat. Affinché i dati siano acquisiti in modo regolare e comparabile negli Stati membri è necessario approntare una base giuridica per le statistiche relative alla società dell'informazione."¹ La risoluzione del Consiglio 5197/2003, relativa all'attuazione del piano d'azione *eEurope 2005*, ribadisce l'esigenza di migliorare la qualità: "Per migliorare la qualità occorrerebbe avvalersi maggiormente delle indagini compiute dagli istituti nazionali di statistica e da Eurostat..... Nell'effettuare queste statistiche vanno prese tutte le misure pratiche per assicurare la qualità e la comparabilità dei dati nei diversi paesi.". Poiché la scadenza stabilita dal Consiglio di Lisbona è il 2010, è probabile che tali esigenze continueranno oltre il 2005. Le Direzioni generali della Commissione richiedono dal Sistema statistico europeo (ESS) statistiche di alta qualità in questo settore.

Nel settembre 2002, in seguito alla pubblicazione del piano d'azione *eEurope 2005*, Eurostat ha presentato un piano d'azione per le statistiche della società dell'informazione per il 2002/2003 al Comitato del programma statistico, che includeva misure intese ad aumentare la partecipazione del ESS nell'offerta di statistiche di base. La maggioranza degli Stati membri concordava che era necessario disporre di "un regolamento quadro che consenta una massima flessibilità e che si riferisca ad un insieme limitato di indicatori"².

Un primo progetto del regolamento è stato presentato alla task force della società dell'informazione nel novembre 2002. In seguito una serie di consultazioni con gli Stati membri ha portato a modifiche ed infine al testo concordato della presente proposta.

¹ "eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti [Piano d'azione presentato al Consiglio europeo di Siviglia, giugno 2002]

² Verbale della 46a riunione del SPC, Palermo, 18 settembre 2002 (CPS 2002/46/6)

2. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il regolamento proposto dispone un quadro normativo che consente agli istituti nazionali di statistica di fornire le statistiche richieste per gli indicatori strutturali e per il processo di analisi comparativa del piano *eEurope*, mantenendo nel contempo la flessibilità necessaria per rispondere a nuove esigenze. L'atto è costituito da un regolamento quadro che copre le statistiche da fornire solo in termini di produzione, lasciando agli Stati membri una piena flessibilità in materia di raccolta dei dati, ed ha una durata limitata al fine di evitare oneri statistici permanenti.

Il regolamento comprende due allegati, ognuno dei quali definisce un modulo che sarà adottato successivamente mediante un regolamento della Commissione. I moduli stabiliscono elenchi di tematiche che possono essere coperte dalle misure d'esecuzione. Gli elenchi sono stati elaborati in seguito ad un'ampia consultazione degli Stati membri, che sostengono sia il contenuto degli elenchi che il meccanismo di definizione di tematiche generiche nel presente regolamento al fine di consentire, in un secondo tempo, la definizione delle caratteristiche specifiche (in termini di variabili statistiche) nelle misure d'esecuzione.

La proposta di regolamento è stata discussa alla riunione del Comitato del programma statistico il 15 maggio 2003. La grande maggioranza degli Stati membri si è espressa a favore del presente regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche della società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha prefisso l'obiettivo di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza, più competitiva e più dinamica del mondo.
- (2) Il Piano d'azione eEurope 2002, adottato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000, ha istituito un processo di fissazione degli obiettivi e di analisi comparativa al fine di mettere l'Europa on-line il più rapidamente possibile.
- (3) Il Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 ha adottato gli obiettivi del Piano d'azione eEurope 2005, che richiede una base giuridica per garantire la fornitura regolare di dati comparabili da parte degli Stati membri e per consentire un maggiore impiego delle statistiche della società dell'informazione.
- (4) Gli indicatori strutturali utilizzati nella Comunicazione al Consiglio europeo di primavera richiedono indicatori fondati su informazioni statistiche coerenti dal settore della società dell'informazione.
- (5) Il processo di analisi comparativa di eEurope, che fa parte dell'attuazione del Piano d'azione eEurope, richiede indicatori basati su informazioni statistiche coerenti dal settore della società dell'informazione.
- (6) Ai servizi della Commissione occorrono su base annuale statistiche armonizzate sull'impiego delle ICT nelle imprese.
- (7) Ai servizi della Commissione occorrono su base annuale statistiche armonizzate sull'impiego delle ICT da parte delle famiglie e degli individui.

³ GU C ..., ..., pag. ...

⁴ GU C ..., ..., pag. ...

- (8) La rapida evoluzione del settore della società dell'informazione richiede statistiche adeguate ai nuovi sviluppi; tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'impiego di moduli a durata limitata e consentendo all'interno delle misure d'esecuzione modifiche che tengono conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti.
- (9) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie⁵;
- (10) A norma dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie della società dell'informazione, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi.
- (11) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di portata generale a norma dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁶, vanno adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della suddetta decisione.
- (12) Il Comitato del programma statistico (SPC), istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁷ è stato consultato conformemente all'articolo 3 della suddetta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

L'obiettivo del presente regolamento è quello di istituire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie della società dell'informazione.

⁵ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 61.

⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁷ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) il termine “statistiche comunitarie” ha il significato corrispondente a quanto definito nell’articolo 2 del regolamento (CE) 322/97⁸;
- (b) il termine “produzione di statistiche” ha il significato corrispondente a quanto definito nell’articolo 2 del regolamento (CE) 322/97;
- (c) con “periodo di riferimento” si intende il periodo a cui si riferiscono i dati;
- (d) con “anno di riferimento” si intende un periodo di riferimento di un anno di calendario;
- (e) con “periodo di raccolta” si intende un periodo specificato nelle misure d’esecuzione durante il quale viene eseguita la raccolta di dati.

Articolo 3

Scope

- 1. Le statistiche che vanno raccolte includono informazioni necessarie per il processo di analisi comparativa di *eEurope* e per gli indicatori strutturali, nonché altre informazioni necessarie per fornire una base uniforme d’analisi della società dell’informazione.
- 2. Le statistiche vanno classificate in moduli. Ogni modulo è definito in uno degli allegati del presente regolamento.

Articolo 4

Moduli

I moduli di cui al presente regolamento coprono i seguenti settori:

- imprese e la società dell’informazione, allegato 1;
- individui, famiglie e la società dell’informazione, allegato 2.

Articolo 5

Manuale metodologico

La Commissione (Eurostat) in stretta cooperazione con gli Stati membri elabora, e all’occorrenza aggiorna nel caso di nuove misure d’esecuzione, un manuale metodologico che contiene linee guida per le statistiche comunitarie prodotte a norma del presente regolamento.

⁸ GU L 52 del 22.2.1997, pag.1. Qualsiasi modifica di questa definizione di cui al regolamento (CE) 322/97 del Consiglio si applica anche qui.

Articolo 6
Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati aggregati ed i metadati richiesti dal presente regolamento e dalle sue misure d'esecuzione, inclusi i dati riservati, alla Commissione (Eurostat) conformemente alle disposizioni comunitarie esistenti sulla trasmissione di dati soggetti al segreto statistico. Tali disposizioni comunitarie si applicano al trattamento dei risultati, nel caso in cui comprendano dati riservati.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati ed i metadati richiesti dal presente regolamento in formato elettronico, conformemente ad uno standard di scambio concordato dalla Commissione e gli Stati membri.

Articolo 7
Criteri qualitativi e relazioni

1. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi.
2. La Commissione (Eurostat), in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa norme comuni consigliate al fine di garantire la qualità (conformemente ai criteri qualitativi standard di Eurostat) dei dati forniti. Tali norme vanno pubblicate nel manuale metodologico.
3. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire la qualità dei dati trasmessi.
4. Entro un periodo fisso dopo la scadenza della trasmissione dei risultati finali gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi in base delle norme comuni di qualità consigliate. Tale periodo è concordato durante lo sviluppo delle misure d'esecuzione. La relazione indicherà i casi in cui non sono state seguite le raccomandazioni metodologiche di cui al paragrafo 2.

Articolo 8
Misure d'esecuzione

1. Le misure d'esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la specificazione, l'adeguamento e la modifica dei soggetti e delle loro caratteristiche, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.
2. Le misure d'esecuzione, incluso l'adeguamento e l'aggiornamento delle misure per tenere conto dell'evoluzione economica e tecnica, vanno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti.
3. Le misure d'esecuzione vanno elaborate almeno nove mesi prima del periodo di raccolta dei dati.

Articolo 9
Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Qualora venga fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE in forza dell'articolo 7, paragrafo 3 e dell'articolo 8 della suddetta decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 10
Finanziamento

1. Per almeno il primo anno di produzione da parte degli Stati membri delle statistiche comunitarie per le misure d'esecuzione di cui al presente regolamento la Commissione attribuisce un sostegno finanziario agli Stati membri al fine di contribuire a coprire i costi sostenuti per la produzione, elaborazione e trasmissione di tali statistiche.
2. I contributi finanziari sono concessi sotto forma di sovvenzioni. Le condizioni e le procedure per l'attribuzione delle sovvenzioni, nonché per il versamento ed il controllo devono essere conformi al regolamento (CE, Euratom) 1605/2002 del Consiglio, articoli da 108 a 120, attuato dal regolamento 2342/2002 (CE, Euratom), articoli da 160 a 184.
3. Qualora le condizioni di bilancio lo consentano, la Commissione intende continuare il sostegno finanziario per contribuire a coprire i costi connessi alla fornitura delle statistiche negli anni successivi.
4. L'importo di tali sostegni finanziari è fissato come parte delle procedure di bilancio annuale delle Comunità europee. Il contributo comunitario massimo non supera il 90 % dei costi totali della fornitura delle statistiche. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO 1
MODULO 1: IMPRESE E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

(a) Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulla disponibilità, la preparazione, l'impiego e gli effetti percepiti delle ICT nelle imprese.

(b) Campo d'applicazione

Il presente modulo copre le attività imprenditoriali di cui alle sezioni da D a K, e la divisione 92 della Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE REV. 1.1). La sezione J sarà inclusa a seconda del successo dei precedenti progetti pilota.

Le statistiche vanno compilate per le unità delle imprese.

(c) Durata e periodicità della fornitura dei dati

Le statistiche annuali vanno presentate per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della presentazione di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure d'esecuzione.

(d) Tematiche coperte

Le caratteristiche da fornire vanno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- Sistemi ICT e il loro impiego nelle imprese
- Impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese
- Processi di e-Commercio e e-Business
- Competenza ICT nell'unità dell'impresa e domanda di capacità ICT
- Barriere all'impiego di ICT, Internet e altre reti elettroniche, processi di e-Commercio e e-Business
- Spese e investimenti ICT
- Sicurezza ICT
- Effetti percepiti dell'impiego di ICT sulle imprese

(e) Suddivisioni

Non tutte le suddivisioni saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione.

- per classe di dimensione
- per titolo NACE
- per regione.

ALLEGATO 2
MODULO 2: INDIVIDUI, FAMIGLIE E LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE

(a) Obiettivi

Il presente modulo è inteso a fornire tempestivamente statistiche sulla disponibilità, la preparazione, l'impiego e gli effetti percepiti delle ICT nelle famiglie e da parte degli individui.

(b) Campo d'applicazione

Il presente modulo riguarda le statistiche delle famiglie e degli individui.

(c) Durata e periodicità della fornitura dei dati

Le statistiche annuali vanno presentate per un massimo di cinque anni di riferimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della presentazione di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito delle misure d'esecuzione.

(d) Tematiche coperte

Le caratteristiche da fornire vanno scelte dal seguente elenco di tematiche:

- Accesso a ed impiego di sistemi ICT da parte di individui e/o famiglie
- Impiego di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie
- Sicurezza ICT
- Competenza ICT
- Barriere all'impiego di ICT e dell'Internet
- Effetti percepiti dell'impiego di ICT

(e) Suddivisioni

Non tutte le suddivisioni saranno necessariamente fornite ogni anno; quelle necessarie saranno scelte dal seguente elenco e concordate nell'ambito delle misure d'esecuzione.

A. Per le statistiche fornite concernenti le famiglie:

- per tipo di famiglia

B. Per le statistiche fornite concernenti gli individui:

- per gruppo d'età
- per sesso
- per livello d'istruzione
- per situazione occupazionale
- per regione

SCHEDA FINANZIARIA E LEGISLATIVA

Settori politici: statistiche

Attività: statistiche della società dell'informazione

DENOMINAZIONE DELL'ATTIVITÀ: Proposta di regolamento (CE) ../..... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche della società dell'informazione

1. LINEE DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

B5-3310 (ABB 09 03 01)(DG INFSO/ESTAT) - MODINIS (entro il 2005; negli anni successivi soggetto alla disponibilità di fondi di un programma successivo)

B5-3260 (ABB 02 05 01) (DG ENTR) - Concorrenzialità

B5-6000 (ABB 29 02 01) (ESTAT) Politica dell'informazione statistica (dopo il 2006, se conforme alle prospettive finanziarie in vigore per il periodo che inizia nel 2007)

2. DATI GLOBALI IN CIFRE

2.1. Dotazione totale dell'attività (parte B): 12,5 € milioni in SI

Lo stanziamento di bilancio relativo a queste linee (concernente B5-3310 soggetto all'approvazione finale del bilancio MODINIS) già copre questo importo e non sono necessarie ulteriori risorse. La proposta è conforme al programma finanziario della Commissione in vigore.

2.2. Periodo d'applicazione:

2004-2008

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:

- (a) Scadenario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (*cfr. punto 6.1.1.*)

milioni di euro (*al terzo decimale*)

	Anno [n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni succ.]	Totale
Stanziamenti d'impegno	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	12,500
Stanziamenti di pagamento	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	12,500

* Ripartizione prevista delle spese tra linee di bilancio per ogni anno (milioni di euro):
B5-3310: 2,000

B2-3260: 0,500

B5-6000: (p.m.)

Totale: 2,500

(b) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(cfr. i punti 7.2 e 7.3)

SI/SP	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0	2,160
-------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------

Le risorse umane indicate saranno coperte con l'esistente stanziamento per le statistiche dei settori politici.

TOTALE a+b							
SI	2,932	2,932	2,932	2,932	2,932		14,660
SP	1,432	2,932	2,932	2,932	2,932	1,500	14,660

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta di aspetti tecnici dell'attuazione di un provvedimento)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

B5-3310 (09 03 01)

MODINIS

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	No	Sì	Sì	N. 3 - Politiche interne

**B5-3260 (02 05 01) –
Concorrenzialità**

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	No	No	No	N. 3 - Politiche interne

**B5-6000 (29 02 01) –
ESTAT (p.m.)**

Natura della spesa		Nuova	Partecipazio ne EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	No	Sì	No	N. 3 - Politiche interne

4. BASE GIURIDICA

Articoli 285, 157 e 165 del Trattato di Amsterdam che istituisce la Comunità europea

Regolamento (CE) 322/97 del Consiglio concernente le statistiche comunitarie

Decisione 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007

Consiglio europeo di Siviglia (giugno 2002)

Risoluzione del Consiglio 5197/2003 relativa all'attuazione del piano d'azione *eEurope* 2005

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE

5.1. Necessità di un intervento comunitario

5.1.1. Obiettivi perseguiti

L'obiettivo della presente proposta è quello di istituire un quadro normativo per la fornitura di statistiche armonizzate della società dell'informazione a livello europeo, incluse le statistiche necessarie per gli indicatori strutturali impiegati nella comunicazione al Consiglio europeo di primavera e per il processo di analisi comparativa di *eEurope*.

Il piano d'azione *eEurope* approvato dal Consiglio europeo di Siviglia dichiara: "Ai fini di un più alto livello qualitativo [rispetto agli indicatori *eEurope* 2002] la misura degli indicatori di *eEurope* 2005 deve basarsi maggiormente sulle statistiche ufficiali provenienti dagli uffici statistici nazionali e da Eurostat. Affinché i dati siano acquisiti in modo regolare e comparabile negli Stati membri è necessario approntare una base giuridica per le statistiche relative alla società dell'informazione."⁹

⁹ "eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti [Piano d'azione presentato al Consiglio europeo di Siviglia, giugno 2002]

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

Il piano d'azione *eEurope* 2002 conteneva un insieme di 23 indicatori da utilizzare per il processo d'analisi comparativa per la realizzazione dell'obiettivo del Consiglio di Lisbona di fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza, più competitiva e più dinamica del mondo. Tali indicatori erano basati su statistiche da fonti non ufficiali. In seguito alla valutazione di questo processo il piano d'azione *eEurope* 2005 conteneva quanto indicato nel paragrafo 5.1.1 sopra e la risoluzione 5197/2003 del Consiglio, relativa all'attuazione del piano d'azione *eEurope* 2005, reiterava l'esigenza di una maggiore qualità degli indicatori utilizzati: "Per migliorare la qualità occorrerebbe avvalersi maggiormente delle indagini compiute dagli istituti nazionali di statistica e da Eurostat. Nell'effettuare queste statistiche vanno prese tutte le misure pratiche per assicurare la qualità e la comparabilità dei dati nei diversi paesi."

In quest'ambito Eurostat ha presentato al Comitato del programma statistico un piano d'azione per le statistiche della società dell'informazione per il 2002/2003, che includeva misure intese ad aumentare la partecipazione del Sistema statistico europeo alla fornitura di statistiche di base. La maggioranza degli Stati membri concordava che occorreva disporre di "un regolamento quadro che consenta una massima flessibilità e che si riferisca ad un insieme limitato di indicatori"¹⁰.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

Il regolamento proposto descrive il quadro normativo nel quale gli istituti statistici nazionali degli Stati membri forniranno le variabili statistiche della società dell'informazione necessarie per gli indicatori strutturali per l'analisi comparativa di *eEurope*. Le variabili da fornire saranno descritte in dettaglio nelle misure d'esecuzione. Sia il presente regolamento quadro che i futuri regolamenti d'esecuzione saranno misure di "produzione", che definiscono le variabili statistiche da fornire ma lasciano una piena flessibilità agli Stati membri su come ottenere tali variabili. In pratica molti Stati membri prolungheranno indagini esistenti o condurranno indagini specifiche per ottenere i risultati richiesti. Il contributo della Commissione prenderà la forma di sovvenzioni attribuite in base alle domande di sovvenzione previamente presentate dagli Stati membri che includeranno una descrizione dei costi. I dati saranno forniti su base annuale. Eurostat manterrà una base dati e pubblicherà annualmente le statistiche della società dell'informazione. Si tratta quindi un'unica azione: fornire sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica negli Stati membri per contribuire alla copertura dei costi di tali variabili.

5.3. Modalità d'attuazione

La procedura di gestione delle sovvenzioni e tutto il trattamento dei dati saranno eseguiti da funzionari della Commissione, senza ricorso ad esterni.

¹⁰ Verbale della 46a riunione del SPC, Palermo, 18 settembre 2002 (CPS 2002/46/6).

6. INCIDENZA FINANZIARIA

6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)

6.1.1. Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione*	[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5 e anni succ.]	Totale
Azione 1- sovvenzioni agli Stati membri per la fornitura di variabili statistiche	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	12,500
TOTALE	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0	12,500

* Ripartizione prevista delle spese tra linee di bilancio per ogni anno (milioni di euro):

B5-3310: 2,000

B5-3260: 0,500

B5-6000: (p.m.)

Totale: 2,500

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni (progetti, dossier)	Numero di realizzazioni (totale per anni 1...n)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per anni 1...n)
	1	2	3	4=(2X3)
<u>Azione 1</u> <i>Gestione della procedura di attribuzione delle sovvenzioni</i>	<i>Insieme di variabili statistiche</i>	<i>125 insiemi (25 paesi x 5 anni)</i>	<i>0,100</i>	<i>12,500</i>
COSTO TOTALE				

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Le risorse umane indicate saranno coperte con lo stanziamento esistente per le statistiche per le varie politiche.

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione su risorse esistenti e/o supplementari		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	1,5		1,5	<i>Gestione della procedura di attribuzione delle sovvenzioni Contratti, gestione della base dati Segretariato</i>
	B	2,0		2,0	
	C	0,5		0,5	
Altre risorse umane					
Totale		4,0		4,0	

7.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

Tipo di risorse umane	Importo (€)	Metodo di calcolo *
Funzionari	432.000	4 x 108.000
Agenti temporanei		
Altre risorse umane (indicare la linea di bilancio)		
Totale	432.000	

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

7.3. Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importi in euro	Metodo di calcolo
Dotazione globale (Titolo A7)		
A0701 – Missioni		
A07030 – Riunioni		
A07031 – Comitati obbligatori ⁽¹⁾		
A07032 – Comitati non obbligatori ⁽¹⁾		
A07040 – Conferenze		
A0705 – Studi e consulenze		
Altre spese (specificare)		
Sistemi d'informazione (A-5001/A-4300)		
Altre spese - Parte A (specificare)		
Totale		

Gli importi corrispondono alle spese totali per 12 mesi.

¹ Indicare il tipo di comitato e il gruppo di cui fa parte.

I.	Totale annuale (7.2 + 7.3)	432.000 €
II.	Durata dell'azione	5 anni
III.	Costo totale dell'azione (I x II)	2.160.000 €

8. CONTROLLO E VALUTAZIONE

8.1. Sistema di controllo

L'attuazione del presente regolamento sarà effettuata mediante la procedura di comitato. Come specificato nell'articolo 8 del presente regolamento, i regolamenti della Commissione saranno elaborati in relazione alla specificazione, l'adeguamento e la modifica delle caratteristiche statistiche (variabili) da fornire insieme ai relativi periodi di riferimento e suddivisioni, periodicità e calendario della presentazione dei dati, ripartizione dei risultati e scadenze per la trasmissione ad Eurostat dei risultati e delle relazioni sulla qualità.

8.2. Modalità e periodicità della valutazione

Entro un periodo definito dopo la scadenza per la trasmissione dei risultati finali per ogni periodo di riferimento, ogni Stato membro presenterà alla Commissione una relazione riguardante la qualità dei dati trasmessi, basata sulle norme di qualità consigliate sviluppate dalla Commissione previa consultazione degli Stati membri. La relazione indicherà i casi in cui le raccomandazioni metodologiche non sono state seguite e presenteranno un'analisi della causa di tale discrepanza. I servizi della Commissione valuteranno queste relazioni ogni anno e, previa consultazione degli Stati membri, modificheranno le procedure in vigore oppure le raccomandazioni metodologiche per migliorare l'ottemperanza alle norme di qualità in futuro.

9. MISURE ANTIFRODE

Un sistema riveduto di gestione e controllo interni è stato messo in vigore in seguito all'iniziativa di riforma della Commissione riguardante la gestione finanziaria. Questo sistema include una capacità rafforzata di audit interno.

Il monitoraggio annuale dei progressi mediante l'attuazione delle norme di controllo interno della Commissione è inteso a garantire l'esistenza ed il funzionamento delle procedure di prevenzione e di individuazione di frode o irregolarità.

Nuove regole e procedure sono state adottate per il processo di bilancio principale: gare d'appalto, sovvenzioni, impegni, contratti e pagamenti. I manuali delle procedure sono disponibile a tutti quelli che partecipano agli atti finanziari al fine di chiarire responsabilità, semplificare il flusso dei lavori ed indicare punti di controllo chiave. È fornita una formazione in materia del loro impiego. I manuali sono soggetti a revisione e aggiornamento periodici.